



COMUNE DI MILAZZO
(Città Metropolitana di Messina)

DELIBERAZIONE COMMISSIONE STRAORDINARIA DI LIQUIDAZIONE
(nominata con D.P.R. 10 .01. 2017, ai sensi dell'art. 252 del D.Lgs. n. 267/00)
N. 30 DEL 05/10/2017

OGGETTO: Dissesto finanziario Contenzioso

Causa civile in appello GESENU SpA c/ ATO ME 2 e Comune di di Milazzo + 37 avverso sentenza n. 1048/2017 del Tribunale di Perugia – Costituzione in giudizio – Nomina legale

L'anno duemiladiciassette, il giorno 05 del mese di ottobre alle ore 17,30 nella sede del Comune di Milazzo, si è riunita la Commissione Straordinaria di Liquidazione nominata con D.P.R. 10.01.2017, su proposta del Ministero dell'Interno, ai sensi dell'art. 252 del D. Lgs. n. 267/000, con l'intervento dei sigg.:

COMPONENTI LA COMMISSIONE	CARICA	P.	A.
ROSA dott.ssa Giulia	Presidente	x	
DE SALVO dott.ssa Anna	Componente	x	
DONATO dott. Filippo	Componente	x	

Svolge le funzioni di segretario verbalizzante la Dott.ssa Giuseppa Mezzasalma

La COMMISSIONE DI LIQUIDAZIONE

Premesso che:

- con deliberazione consiliare n. 101 del 08.11.2016, immediatamente esecutiva, è stato dichiarato il dissesto finanziario del Comune di Milazzo;
- con D.P.R. in data 10 gennaio 2017, trasmesso con pec ed assunto al protocollo del Comune di Milazzo al n. prot. 4605 del 30.01.2017, è stata nominata la Commissione straordinaria di liquidazione per l'amministrazione della gestione e dell'indebitamento pregresso, nonché per l'adozione di tutti i provvedimenti per l'estinzione dei debiti dell'Ente;
- in data 30/01/2017 il citato decreto del presidente della Repubblica è stato formalmente notificato ai componenti della Commissione Straordinaria di Liquidazione;
- con delibera n. 1 del 2 febbraio 2017 la Commissione Straordinaria di Liquidazione si è insediata presso il Comune.

lu s
/h

Considerato che con nota n. 318/OSL del 6 aprile 2017 è stato chiesto parere al Ministero dell'Interno - Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali - Direzione Centrale della Finanza Locale - in ordine alle competenze di gestione degli incarichi per il contenzioso dell'Ente;

Ravvisata comunque, in attesa dell'esito della formulazione del parere richiesto, la necessità di costituirsi nei giudizi nei quali sussistono ragioni di questo O.S.L. da far valere, evitando il rischio di perenzione dei termini degli atti sistematicamente trasmessi dall'Amministrazione Comunale;

Considerato che, in data 25 luglio 2017, il Servizio Contenzioso ha qui trasmesso copia della sentenza n. 1048 /2017 resa dal Tribunale di Perugia nella causa civile iscritta al n. 6519 RG. /2009, con la quale il medesimo Tribunale ha rigettato le domande proposte da GESENU nei confronti di ATO Me2 SpA in liquidazione nonché nei confronti del Comune di Milazzo e degli altri 37 Comuni dell'ambito ATO Me 2 ;

- Che il detto giudizio era stato intrapreso con citazione notificata al Comune di Milazzo in data 11.11.2009 da parte di GESENU SpA in qualità di appaltatrice del servizio di igiene ambientale nei Comuni compresi dell'Ambito Territoriale Ottimale Messina 2 per la risoluzione per grave inadempimento del contratto di appalto stipulato il 15.03.2005 con ATO ME 2 con condanna della convenuta al pagamento dei corrispettivi non pagati e degli oneri aggiuntivi oltre che al risarcimento dei danni e per la condanna dei Comuni aderenti all'Ambito all'indennizzo fino alla concorrenza dei crediti vantati nei confronti dell'ATO in solido o pro quota, in proporzione alle rispettive dimensioni demografiche, non avendo gli stessi provveduto a incrementare le risorse sociali e avevano rifiuta di farsi carico degli oneri minimi per consentire la funzionalità della Società d'Ambito, condotta che avrebbe integrato gli estremi dell'ingiustificato arricchimento ex art. 2041 c.c.;
- CHE il Comune di Milazzo si costituiva in giudizio giusta determinazione sindacale n. 28 del 4.02.2010 con nomina dell'avv. Gioacchina Antonella Pavasili;
- CHE in data 16 giugno 2017 veniva trasmessa da parte del Consulente tecnico, nominato dal Comune unitamente ad altri Comuni dell'Ambito, la sentenza n. 1048 /2017 con la quale il Tribunale di Perugia, rigettate le domande nei confronti dei Comune :

1 e 2) ha dichiarato cessata la materia del contendere tra ATO ME 2 e GESENU con riferimento alle questioni oggetto di transazione del 31.05.2012 tra le parti e tenuta l'ATO ME 2 in liquidazione, in riferimento alla lettera A allegato B della transazione, a versare a GESENU, per quanto dipendente dalla transazione, la somma di € 5.635.578,99 oltre Iva e interessi di mora;

Lu / L

3) ha condannato la GESENU SpA a versare all'ATO, per i titoli di cui alla lettera H della transazione, la somma di € 3.924.695,28 oltre interessi al tasso legale dalla data della domanda al saldo;

4) ha rigettato le domande svolte da GESENU SpA nei confronti dei Comuni convenuti;

5) ha compensato le spese tra GESENU SpA e ATO ME 2;

6) ha condannato la Gesenu Spa a rifondere ai Comuni costituiti le spese di lite, liquidandole per ciascuno di essi in complessivi € 23.306,00 per compensi professionali, comprese spese , oltre rimborso spese generali Iva e Cpa ;

– VISTO che in data 18 luglio 2017 l'avv. Pavasili, con nota rimessa a questo Commissione dal Servizio Contenzioso l'11 settembre u.s., ha trasmesso la sentenza di cui in parola, unitamente ad Atto di appello proposto da GESENU SpA notificato alla stessa in data 17.07.2017;

– VISTI l'atto di Appello, con il quale Gesenu SpA cita l'ATO Me 2 e i 38 Comuni, tra cui il Comune di Milazzo, a comparire dinanzi alla Corte d'Appello di Perugia per l'udienza del 4 dicembre 2017 e le domande in esso svolte in particolare nei confronti dei Comuni citati che di seguito si riportano :

a) riconoscere e dichiarare che gli Enti Locali appellati sono obbligati nei confronti di Gesenu e condannarli, in solido o pro quota, a corrispondere all'appellante l'importo di € 27.563.243,57, ovvero alla diversa maggiore o minore somma ritenuta di giustizia, oltre Iva se dovuta e interessi maturati e maturandi ai sensi del D.leg. 9 ottobre 2002 n. 231;

b) in via subordinata , condannare gli Enti Locali appellati al versamento in favore dell'appellante dell'indennizzo di € 27.563.243,57, ovvero alla diversa maggiore o minore somma ritenuta di giustizia, oltre interessi maturati e maturandi;

c) condannare gli Enti Locali appellati al rimborso delle spese di lite di entrambi i gradi di di giudizio;

d) in via subordinata compensare le spese di lite;

– VISTO che nell'atto di appello era stata fatta istanza per le sospensione parziale dell'esecutorietà della sentenza ex art. 283 Cod. proc. Civ.;

Ar
T

- VISTO che ,con nota trasmessa a questa Commissione dall'Ufficio Contenzioso l'11 settembre u.s., è stata acquisita comunicazione dell' avv. Pavasili circa la fissazione alla data del 9 novembre p.v., della trattazione della causa per la conferma, revoca o modifica del provvedimento emesso "*inaudita altera parte*", contestualmente trasmesso, con il quale il Presidente di Sez. della C.A. di Perugia, su ricorso di Gesenu ex art. 351/2 cpc, ha disposto provvisoriamente l'immediata sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza impugnata;
- ATTESA la valenza favorevole del pronunciamento di 1° grado;
- RITENUTA pertanto la necessità che il Comune resista nel giudizio di appello e altresì che si costituisca all'udienza di trattazione del 9 ottobre p.vv., riferita al provvedimento cautelare di cui sopra;
- DATO atto che questo Comune non dispone dell'Avvocatura Comunale e pertanto questo OSL per l'attività giudiziale deve rivolgersi all'esterno mediante conferimento di incarichi legali;
- RITENUTO , nel caso di specie, di confermare per continuità di difesa l'incarico già conferito dall'Amministrazione pro tempore all'avv. Giocchina Antonella Pavasili che ha patrocinato il giudizio di 1° grado davanti al Tribunale di Perugia, e di procedere alla stipula di apposito disciplinare di incarico;

Richiamati il titolo VIII, capi II e III, del Decr. Lgs. 18. 8.2000, n.267;

Considerato che, in questa fase e fatte salve diverse determinazioni che potranno essere adottate in futuro, la Commissione Straordinaria intende uniformarsi, con esclusivo specifico riferimento alla determinazione dei compensi da corrispondere ai legali di propria fiducia, ai criteri previsti dall'Amministrazione Comunale nelle recenti "linee guida" adottate con delibera di Giunta Comunale n 109 del 18 maggio 2017 per il conferimento degli incarichi legali";

VISTO in particolare l'articolo 6 co 1 delle citate "Linee Guida" che prevede che "*il compenso spettante ai professionisti incaricati dovrà essere espressamente indicato nel disciplinare e non potrà superare i valori minimi di liquidazione di cui ai minimi tabellari ex artt.1-11 D.M. 55/2014 ridotti nella misura percentuale fissata nella tabella*". Tabella quest'ultima riportata nello stesso articolo 6 co. 1, cui la presente delibera si richiama integralmente ;



Visto l'art 9 L.27/2012 che ha abrogato i tariffari professionali introducendo l'obbligo per le parti di pattuire preventivamente l'importo della parcella;

CONSIDERATO che ai fini del contenimento della spesa e tenuto conto del valore indeterminato della controversia in oggetto - comunque da ritenersi ragguardevole - sia opportuno fare riferimento alle sopra richiamate linee guida ed ai criteri esplicitati nella nota del II Servizio Contenzioso del Comune n. 5130 del 19 settembre u.s. che qui si richiama;

RITENUTO pertanto di poter definire, quale compenso professionale per l'espletamento dell'incarico, l'importo complessivo di € 4.790,00 oltre IVA e CPA, e così complessivamente l'importo di € 6.077,55 che verrà corrisposto al legale complessivamente per tutta l'attività riferita al giudizio de quo;

DATO ATTO che tale somma è stata determinata nella citata nota comunale, sulla base degli importi minimi tariffari di cui al DM 10 marzo 2014 n. 55, riferiti alle cause di valore indeterminabile dinanzi alla Corte d'Appello per cause di valore indeterminabile di particolare importanza (fino a € 520,000,00) e con le decurtazioni previste in applicazione dell'art. 6 co 1 delle "Linee guida" sopra richiamate; ;

CONSIDERATA altresì la necessità di costituirsi nella fase della trattazione del provvedimento cautelare di sospensione della provvisoria esecutività della sentenza in oggetto, reso dal Presidente del Tribunale di Perugia in data 4.08.2017, la cui udienza è fissata per il 9 novembre 2017;

RITENUTO che per gli stessi principi riportati nella nota dell'Ufficio Legale soprarichiamata, l'importo dell'onorario riferito a tale fase debba essere determinato in € 2.423,25 dando atto che è stata applicata la riduzione del 70% sull'importo riferito alla fase istruttoria, oltre cpa e iva e così la complessiva somma di € 3.074,62;

VISTO lo schema di disciplinare che, allegato al presente atto, ne forma parte integrante e sostanziale;

RICHIAMATI il titolo VIII, capi II e III, del Decr. Lgs. 18.8.2000, n.267;

DATO ATTO che l'ammontare degli onorari come sopra quantificato è stato definito in via negoziale con il legale;



DARE ATTO che la spesa per l'espletamento del presente incarico ammonta a complessivi € 6.077,55 comprensivo di cpa e IVA - di cui € 4.790,00 per onorario - per la fase d'appello e la somma di € 3.554,23 - di cui € 2.801,25 per onorario - per la fase di trattazione cautelare, così per la complessiva somma di di euro 9,631,78, somme gravanti sugli oneri di liquidazione di questa OSL, salvo ripetizione delle medesime nei confronti del Comune di Milazzo all'esito del predetto parere richiesto al Ministero con la nota sopraccitata.

Tutto quanto sopra premesso;

DELIBERA

- di costituirsi nel giudizio d'appello proposto da GESENU SpA c/ ATO ME 2 e Comune di Milazzo + 37 Comuni, avverso la sentenza del Tribunale di Perugia n. 1048/2017 con l'atto, meglio in premessa richiamato, notificato al Comune presso il Suo procuratore costituito in data 17.07.2017 e con udienza fissata al 4 dicembre 2017 ;
- di costituirsi altresì all'udienza del 9 novembre 2017, disposta dal Presidente della sez. civile della Corte d'Appello di Perugia per la conferma, revoca o modifica del provvedimento dallo stesso reso *inaudita altera parte* in data 4.08.2017, su istanza proposta da GESENU di sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza in parola;
- di affidare la difesa dell'Ente nel contenzioso di cui in premessa, all'Avvocato Gioacchina Antonella Pavasili per continuità di difesa, avendo lo stesso seguito il giudizio di primo grado giuso incarico già conferito dall'Amministrazione *pro tempore* ;
- di dare atto che con separato atto si è sottoscritto apposito disciplinare con il sopra detto legale;
- di fissare il compenso in via negoziale per la somma di € 6.077,55 comprensiva di cpa e IVA - di cui € 4.790,00 per onorario - relativa alla alla fase d'appello e la somma di € 3.554,23 comprensivi di Cpa e IVA - di cui € 2.801,25 per onorario - relativa alla fase di trattazione cautelare, così per la complessiva somma di euro **9,631,78**, a valere sugli oneri di liquidazione;
- di dichiarare la presente immediatamente esecutiva;
- di disporre l'inoltro della presente deliberazione, immediatamente esecutiva ex art. 4, co. 6, del D.P.R. 24.08.1993 n. 378, all'Amministrazione Comunale nella persona del Sindaco;

Tale delibera verrà pubblicata a cura dell'Amministrazione Comunale:

- all'albo pretorio;



- sul sito internet del Comune;
- sulla sezione del sito internet dedicata all'O.S.L.

Alle ore 19.00 il Presidente dichiara sciolta la seduta previa redazione, lettura, approvazione e sottoscrizione del presente verbale.

Il Presidente

Dott.ssa Giulia Rosa



I Componenti

Dott.ssa Anna De Salvo




Dott. Filippo Donato



Segretario verbalizzante

Giuseppa Mezzasalma



Il sottoscritto Segretario Generale, visti gli atti d'ufficio, su conforme attestazione dell'addetto all'albo

ATTESTA

che la presente deliberazione è stata affissa all'albo pretorio comunale il 09/10/2017 per rimanervi per quindici giorni consecutivi.

Dalla Residenza Comunale, li _____

Il Segretario Generale

L'addetto all'albo

Per copia conforme all'originale.

Milazzo, li _____

Il Segretario Generale